



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Primo referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario, relatore
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

Visti gli articoli 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell’art. 3, c. 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, e successive integrazioni e modificazioni,

recante il “Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 che recepisce le Linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013 e n. 15/SEZAUT/2013;

Vista la determina con la quale il Presidente ha convocato il Collegio per l’odierna Camera di consiglio;

Udito nella Camera di consiglio del 02.03.2026 il relatore, dr.ssa Maria Lepore

Premessa in fatto

Con raccomandata a mano del 10.02.2026 (prot. C.d.c n. 537 del 10.02.2026), il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso, nei termini di legge e in adempimento a quanto disposto dagli artt. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del d.l. n. 174/2012, i rendiconti relativi all’esercizio 2025 dei gruppi consiliari presenti nel Consiglio regionale della Calabria, unitamente alla documentazione di pertinenza; tale documentazione è stata depositata con specifico riferimento al periodo di inizio della XIII legislatura a seguito delle elezioni avvenute in data 5 e 6 ottobre 2025.

I rendiconti così come pervenuti, attengono al periodo che intercorre tra il 12.11.2025 e il 31.12.2025 e riguardano i seguenti gruppi consiliari:

GRUPPO	
1	CASA RIFORMISTA-ITALIA VIVA
2	DEMOCRATICI PROGRESSISTI
3	FORZA ITALIA
4	FRATELLI D'ITALIA
5	LEGA SALVINI CALABRIA
6	MOVIMENTO 5 STELLE
7	NOI MODERATI
8	OCCHIUTO PRESIDENTE
9	PARTITO DEMOCRATICO
10	TRIDICO PRESIDENTE

DIRITTO

Il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni Regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la legittimità regolarità dei rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale.

In particolare, l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Tale controllo è circoscritto entro precisi ambiti e termini: il rendiconto, che è inoltrato da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo della competente Sezione regionale deve esercitarsi nei successivi trenta giorni: la perentorietà di tale termine discende dalla prevista approvazione tacita in caso di mancata pronuncia nei termini.

In caso di rendiconto, o documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente compatibile l'impianto normativo di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo, al contempo, al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella predetta pronuncia, ha rilevato che, con dette previsioni, il legislatore ha predisposto un' *"analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*. Il sindacato della Corte dei conti assume dunque, come parametro, *"la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"* e deve pertanto *"ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"*. La giurisprudenza costituzionale ha, successivamente, più puntualmente definito l'ambito del sindacato della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari, chiarendo che se tale controllo, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge (sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 263 del 2014). La Corte costituzionale ha, inoltre, qualificato l'obbligo di restituzione – derivante dalla mancata trasmissione del rendiconto o dalla omessa regolarizzazione dello stesso nei termini, nonché dalla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo – quale *"principio generale delle norme di contabilità pubblica [...] strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari"*, che *"discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione"*. Invero, come chiarito dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (sent. 5/2015) *"correttamente, la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della*

Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale".

Come innanzi anticipato, il quadro normativo è integrato dal DPCM 21 dicembre 2012 che ha recepito le Linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto nonché per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Questi i principi generali cui i rendiconti devono uniformarsi:

- a) veridicità, da intendersi come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute;
- b) correttezza, ovvero necessaria coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Il rispetto di quest'ultimo principio, secondo l'articolo 1, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012, comporta che:

- tutte le spese devono qualificarsi come espressamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo;
- i contributi erogati dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, per finanziare - direttamente o indirettamente - "le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi";
- non è consentito, ai gruppi, intrattenere alcun rapporto di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre regioni e i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica (limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale previsto dalla normativa e fino alla proclamazione degli eletti), né erogare contributi, in qualsiasi forma, ai predetti soggetti;
- non sono consentite spese "inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto, ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

La Regione Calabria ha legiferato in materia per adeguare la previgente legge 15 marzo 2002 n. 13 (testo unico della struttura e finanziamento dei gruppi consiliari),

alle disposizioni sopravvenute con modifiche che, nello specifico, hanno riguardato la disciplina delle spese di funzionamento e del personale (con la legge 10 gennaio 2013, n. 1) nonché i rendiconti e i controlli (con la legge 1° luglio 2014, n. 10).

Al riguardo, occorre tenere presente che con la recente legge regionale del 4 aprile 2025 n. 19, proprio a partire dalla XIII Legislatura, è stata attuata l'abolizione delle spese di funzionamento in favore dei gruppi consiliari con l'abrogazione del primo comma dell'art. 4 della legge regionale del 15 marzo 2002 n. 13.

Alla luce dei parametri normativi individuati nonché delle linee guida elaborate in funzione nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie n. 12/2013 e 15/2013 e in conformità a consolidati orientamenti giurisprudenziali, questa Sezione ha proceduto ad effettuare il controllo di regolarità sul rendiconto presentato dal gruppo consiliare **Tridico Presidente** tenendo presente l'esiguità del periodo rendicontato e la dichiarata assenza di spese.

Il rendiconto è stato trasmesso tempestivamente a questa Sezione nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura d'esercizio finanziario previsto dall'art. 1, comma 9 d.l. n. 174/2012, secondo le modalità procedurali previste dall'art. 7 legge regionale n. 13/2002 per il tramite del Presidente della Giunta cui i rendiconti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio.

Di seguito si espone il rendiconto così come trasmesso dal Gruppo consiliare

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi
consiliari dei consigli regionali.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro.....
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro. 18520.21
3)	Altre entrate (specificare)	Euro.....
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro.....
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro.....
TOTALE ENTRATE		Euro. 18520.21
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro. 0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro. 0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro.....
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro.....
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro.....
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro.....
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro.....
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro.....
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro.....
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro.....

11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro.....
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita' di aggiornamento	Euro.....
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro.....
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro.....
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro.....
16)	Altre spese (specificare)	Euro.....
	TOTALE USCITE	Euro.0,00
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro.....
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro.....
	ENTRATE rimosse nell'esercizio	Euro.18520.21
	USCITE pagate nell'esercizio	Euro.....
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro.....
	Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro.18520.21

Fonte: rendiconto trasmesso dal Gruppo consiliare

Il rendiconto risulta redatto nel rispetto dei criteri normativi e sebbene vi sia stata l'erogazione di somme inerenti spese per il personale, le stesse non sono state spese nel ristretto termine di chiusura dell'esercizio.

Il Collegio prende atto che il rendiconto 2025 (limitatamente al periodo 12 novembre 2025 /31 dicembre 2025) trasmesso dal gruppo **Tridico Presidente** non registra alcuna spesa da sottoporre al controllo assegnato alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 12 del D.L. n. 174 del 2012.

Ne consegue che, alla luce del delineato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in esito alle verifiche complessivamente effettuate, non si rilevano nella documentazione esaminata violazioni o difformità rispetto a prescrizioni normative

che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto al controllo, limitatamente al periodo considerato (12 novembre 2025 /31 dicembre 2025) e alla documentazione prodotta.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DICHIARA

regolare il rendiconto del gruppo consiliare **Tridico Presidente** relativo all'esercizio finanziario 2025 con riferimento al periodo 12 novembre/31 dicembre 2025.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia comunicata a cura della segreteria della Sezione per il seguito di competenza al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 e della legge regionale n.13/2002 e successive modifiche.

Così deliberato, nella camera di consiglio del 02.03.2026

Il Magistrato relatore

Maria LEPORE



Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto
Manuela GIACOBBE



Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI

